



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE

Il Giudice, in persona del **dr. Tommaso MARTUCCI**, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. **19431/2022** del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione il 21/2/2025 e promosso da:

CONSERF S.R.L.S. con sede in Roma, Via Sicilia n. 50, P.IVA 15374991006, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, quale mandataria di [REDACTED] Antonio [REDACTED], nato a Villa San [REDACTED], Gino [REDACTED], nato ad Anagni (Fr) [REDACTED] Anna Maria [REDACTED], nata a Carpineto [REDACTED] della Bertolino, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) il 01.08.1966, c.f. [REDACTED], Fabio Pientinesi, nato a C [REDACTED] a (Li) il 29. [REDACTED] Z, [REDACTED]tti, nato a Trinitapoli (Fg) il 29.09.1955, c.f. [REDACTED] Luc [REDACTED] nato a Roma (Rm) il 07.02.1944, c.f. CMPPCN44D07H501V, [REDACTED] (Catan), nato ad Anzio (Rm) il 25.02.1948, c.f. [REDACTED] [REDACTED]to a Catania (Ct) il 09.03.1959, c.f. [REDACTED] C351U, [REDACTED] [REDACTED], nato a Zagarolo (Rm) il 21.05.1949, c.f. [REDACTED] 41C, [REDACTED] [REDACTED]ia, nato a [REDACTED] il 01.04.1959, c.f. [REDACTED] 001I371D, R [REDACTED]ini, nata a Castro Dei Volsci (Fr) il 11.05.1958, c.f. [REDACTED] E51C338F, C [REDACTED]a, nata a Catanzaro (Cz) il 19.10.1952, c.f. [REDACTED], [REDACTED]ra, nata a Nicotera (Vv) il 01.01.1945, c.f. [REDACTED] K, Fierella Mirabelli, nata a Roma (Rm) il 17.05.1956, c.f. [REDACTED] /, L [REDACTED] [REDACTED], nata Roma (Rm) il 30.08.1962, c.f. [REDACTED] M, Gi [REDACTED], nato a Cassino (Fr) il 06.12.1977, c.f.

riferirsi alla “vita residua del contratto”, intendono individuare quale criterio di calcolo per la riduzione dei costi quello proporzionale. Deve, quindi, applicarsi quale comune criterio di calcolo per la riduzione di ogni tipologia di costo (sia *recurring* che *up front*) quello proporzionale puro *pro rata temporis*, atteso che un’eventuale distinzione, in base alla differente natura dei costi, potrebbe vanificare gli obiettivi di tutela perseguiti dal diritto eurounitario e, a valle, dalla disciplina nazionale, come interpretata alla luce della giurisprudenza europea.

In conclusione, stante la nullità dell’art. 4.2 delle condizioni generali dei contratti controversi in quanto contrastante con l’art. 125-*sexies* del TUB e dell’art. 16 della direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia con la citata sentenza, nella parte in cui esclude la ripetibilità dei costi *up front*, comprensivi dei costi di intermediazione, determinati secondo il criterio proporzionale *pro rata temporis*, in caso di estinzione anticipata del contratto, l’appello deve essere accolto, con integrale conferma della sentenza impugnata.

La IBL Banca S.p.A. deve essere, dunque, condannata al pagamento in favore della Conserf s.r.l.s. della somma di € 35.271,64.

E’ parimenti fondata la domanda attorea di condanna della controparte al pagamento delle spese di c.t.p., che si ritiene equo liquidare, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., in € 5.000,00 complessivi, essendo manifestamente eccessiva la somma risultante dalle fatture versate in atti dalla ricorrente sub doc. 8 allegato al ricorso, avuto riguardo alla omogeneità delle posizioni delle parti.

Su tali importi, trattandosi di debiti di valuta, decorrono gli interessi ex art. 1284, co. I c.c. dalla costituzione in mora fino al 15/3/2022, giorno antecedente alla data di proposizione della domanda giudiziale, e gli interessi ex art. 1284, co. IV c.c. dal 16/3/2022 al saldo.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarsi in favore dell’avv. Giorgio Fina, dichiaratosi antistatario della parte ricorrente, seguono la soccombenza.

Avuto riguardo alle questioni trattate, non ricorrono i presupposti per la condanna della convenuta al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. per la mancata adesione alla mediazione.

P.Q.M.

visto l’art. 281-*quinquies* c.p.c.;

il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 16/3/2022 dalla Conserf s.r.l.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, quale mandataria di

Giorgio Fina
I
ri

[REDACTED] m [REDACTED] 10
[REDACTED], avverso la società Istituto

Bancario del Lavoro S.p.A., *contrariis reiectis*:

DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA la società Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. al pagamento in favore della controparte della somma di € 40.271,64, oltre agli interessi ex art. 1284, co. I c.c. dalla costituzione in mora fino al 15/3/2022 ed agli interessi ex art. 1284, co. IV c.c. dal 16/3/2022 al saldo;

CONDANNA la società Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in € 286,00 per spese ed € 6.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giorgio Fina, dichiaratosi antistatario della parte ricorrente;

RIGETTA la domanda attorea ex art. 96 c.p.c..

Così deciso in Roma, li 21/5/2025.

Il Giudice
Tommaso Martucci